



Alilauro S.p.A. – Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Lauro.It S.p.A.

PARTE SPECIALE G

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 24)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e traffico di influenze illecite (art. 25)

**Corruzione privata e istigazione alla corruzione tra privati
(art. 25-ter)**

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Firma del Pres. CdA
01		1^ Revisione	



Alilauro S.p.A. – Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Lauro.It S.p.A.

A) I reati corruttivi (Art. 25, 25-ter, lett. s-bis e 25-decies del D. Lgs. 231/01)

Premessa

Negli ultimi anni il Legislatore al fine di dare compiuta attuazione agli obblighi internazionali derivanti dalla ratifica della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 1999 e così adeguarsi alle indicazioni del Group d'Etats contre la corruption ("GRECO") organo di monitoraggio previsto dalla citata Convenzione, è più volte intervenuto sul microsistema dei reati corruttivi previsti dal codice penale con conseguenti importanti ricadute sulla materia della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 essendo tali fattispecie incluse nel novero dei reati presupposto di cui al citato Decreto.

Dapprima, la Legge n. 190 del 6 novembre del 2012 ("Legge Severino"), ritenuta tra le più importanti riforme in materia di contrasto alla corruzione, ha novellato (cambiandone la struttura) i reati di cui agli artt. 317 e ss. c.p. e ha introdotto per la prima volta nel sistema penale innovative fattispecie delittuose come il traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis c.p.

Successivamente il Legislatore con il D.lgs. n. 38 del 15 Marzo 2017, al fine di rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, ha riformulato il testo dell'art. 2635 c.c. in materia di corruzione tra privati; ha introdotto la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) contestualmente inserendola nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001; ed ha inasprito le sanzioni ivi previste per ambedue le fattispecie modificando la lettera s-bis dell'art. 25-ter, comma 1.

Recentemente, poi, il Legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (meglio nota come Legge "Spazzacorrotti"). Tale Legge ha inciso sia sul codice penale (abrogando la fattispecie del millantato credito di cui all'art. 346 c.p., assorbita nel traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis c.p.), sia sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dove ha apportato alcune significative modifiche. Tra le modifiche di maggior rilievo si segnalano in particolare:

- 1) l'estensione del catalogo dei reati presupposto che possono dar luogo alla responsabilità dell'ente attraverso l'introduzione del delitto di traffico di influenze illecite (si veda dopo sub art. 346-bis c.p.);
- 2) l'inasprimento delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto per alcuni dei reati contro la PA (concussione; induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione; istigazione alla corruzione) con l'applicazione di una differente forbice edittale a



Alilauro S.p.A. – Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Lauro.It S.p.A.

seconda della qualifica del soggetto colpevole. In particolare, è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive da quattro a sette anni quando il reato è commesso da un soggetto apicale e da due a quattro anni se il reato è commesso da un sottoposto;

3) l'introduzione del beneficio della riduzione delle sanzioni interdittive per i reati di cui sopra (per un termine compreso tra 3 mesi e 2 anni) nel caso in cui l'ente, prima della sentenza di primo grado, si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per individuarne i responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

4) la previsione della procedibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.

Ancora, si segnala come il Legislatore sia nuovamente intervenuto sulla materia con il D.lgs. n. 75/2020 (avente ad oggetto l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa "alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" – cd. direttiva PIF), annoverando nell'ambito dei reati presupposto di cui all'art. 25 del D.lgs. 231/2001 anche i delitti di peculato (artt. 314, comma 1, e 316 c.p.) e di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) laddove dalla relativa commissione consegua una lesione agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Da ultimo, con la Legge n. 114 del 9 agosto 2024, è stato abrogato l'art. 323 cp che prevedeva il delitto di abuso in atti di ufficio e modificato l'art. 346 bis cp che prevede il "Traffico di influenze illecite". Di conseguenza, il delitto di cui all'art. 323 cp va escluso dall'ambito dei reati previsti dall'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 mentre la previsione dell'art. 25 del delitto di "Traffico di influenze illecite" fa riferimento al testo normativo oggi vigente.

- **Concussione (Art. 317 c. p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

A titolo meramente esemplificativo, il reato di concussione potrebbe rilevare nell'ambito di applicazione del Decreto nell'ipotesi in cui un esponente, un dipendente aziendale o un collaboratore esterno della Società concorra nel reato del Pubblico Ufficiale, il quale, approfittando della propria qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute; ovvero nell'ipotesi in cui l'esponente aziendale svolga concretamente pubblici uffici e, in tale veste, favorisca la Società abusando del suo ufficio (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).



Alilauro S.p.A. – Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Lauro.It S.p.A.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c. p.)**

Commette il reato di cui alla fattispecie in esame, il Pubblico Ufficiale, che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

L'attività delittuosa del Pubblico Ufficiale potrà venire in essere sia nel compimento di un atto dovuto (i.e. velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel compimento di un atto contrario ai suoi doveri (i.e. il Pubblico Ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Le ipotesi di corruzione potrebbero rilevare ai sensi del Decreto sotto un duplice profilo:

1) nel caso della corruzione attiva, allorché un dipendente della Società corrompa un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio per l'ottenimento di qualche vantaggio a favore della Società medesima (affinché, ad esempio, non siano rilevate le eventuali irregolarità emerse nel corso di un'ispezione);

2) nel caso della corruzione passiva, allorché un dipendente della Società, in qualità di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, riceva denaro o la promessa di denaro o altra utilità quale controprestazione per il compimento di atti contrari ai doveri del proprio ufficio. In quest'ultima ipotesi, è però nel concreto difficilmente individuabile l'interesse o il vantaggio tratto dalla Società in ragione del fatto che è più probabile che il dipendente si faccia corrompere non tanto nell'interesse della Società ma, quanto nel proprio.

La corruzione si distingue dalla concussione in quanto presuppone, quali elementi di tipicità, la posizione paritetica del corrotto e del corruttore e la presenza tra i medesimi di un vero e proprio accordo corruttivo finalizzato al raggiungimento di un reciproco vantaggio. Diversamente la concussione presuppone lo sfruttamento da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio della propria posizione di superiorità che si contrappone a quella di soggezione del privato.

Tale fattispecie delittuosa, ad esempio, potrebbe realizzarsi mediante l'assunzione di personale segnalato dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio, mediante il riconoscimento al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di Pubblico Servizio o a terzi a questi ricollegabili di compensi non in linea con la prestazione/fornitura erogata, mediante l'emissione di fatture a fronte di prestazioni/operazioni inesistenti, mediante la corresponsione di rimborsi spese fittizi presentati anche attraverso consulenti oppure attraverso l'assegnazione di beni fittiziamente a titolo di omaggio o liberalità.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e circostanze aggravanti (Artt. 319 e 319 bis c. p.)**



Alilauro S.p.A. – Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Lauro.It S.p.A.

Commette il reato di cui alla fattispecie in esame, il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Il Decreto contempla tra i reati presupposto anche l'ipotesi aggravata, ovvero sia l'ipotesi in cui il fatto corruttivo di cui all'art. 319 c.p. abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

A titolo esemplificativo, è il caso del funzionario pubblico che, a fronte della corresponsione di una somma di denaro da parte di consulenti della Società interessata, si renda disponibile a rilasciare un proprio parere favorevole rispetto ad una proposta transattiva in realtà lesiva degli interessi dell'Erario.

- **Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c. p.)**

Il reato si configura allorché i fatti di corruzione, indicati negli artt. 318 e 319 c.p., siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La pena è aumentata se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c. p.)**

Con tale fattispecie è punito il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità. E' altresì punito chi dà o promette denaro o altra utilità (comma 2).

Il reato rappresenta una novità tanto nel sistema della responsabilità penale delle persone fisiche, quanto in quello della responsabilità da reato degli enti e, per vero, le due innovazioni risultano tra loro strettamente correlate. Di fatti, l'introduzione dell'art. 319 quater c.p. da parte della Legge Severino consegue alla scomposizione dell'originaria ed unitaria condotta di concussione in due fattispecie distinte sul piano della condotta, dei soggetti attivi e della risposta sanzionatoria.

Da un lato, con riferimento al soggetto attivo, si differenzia dalla concussione, ricomprendendo sia il Pubblico Ufficiale che l'Incaricato di Pubblico Servizio; dall'altro, se ne differenzia con riferimento alla modalità di perseguimento del risultato, postulando la sola induzione e non anche la condotta costrittiva.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c. p.)**



Alilauro S.p.A. – Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Lauro.It S.p.A.

Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'Incaricato di Pubblico Servizio.

- **Pene per il corruttore (Art. 321 c. p.)**

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319 c.p., nell'art. 319-bis c.p., nell'art. 319-ter c.p., e nell'art. 320 c.p. in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di Pubblico Servizio il danaro o altra pubblica utilità.

- **Istigazione alla corruzione (Art. 322 c. p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio per indurlo a compiere, omettere, ritardare ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo ufficio e tale offerta o promessa non venga accettata.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione o istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli Organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (Art. 322 bis c. p.)**

La famiglia dei reati corruttivi in esame assume rilevanza anche quando i medesimi fatti di reato siano compiuti nei confronti dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio dell'Unione Europea o di singoli Stati membri o di organizzazioni internazionali al fine di procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali. Altresì, le medesime previsioni si applicano a quanti nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio qualora però il fatto risulti offensivo degli interessi finanziari dell'Unione.

Più nel dettaglio, le disposizioni di cui agli articoli 321 (i.e. pene per il corruttore) e 322 (i.e. istigazione alla corruzione), primo e secondo comma del codice penale, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;



Alilauro S.p.A. – Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Lauro.It S.p.A.

- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito di altri Stati membri o delle organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione.

Inoltre, la norma statuisce che le disposizioni degli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma dell'art. 322-bis;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Infine, la norma disciplina i casi di assimilazione ai Pubblici Ufficiali e agli Incaricati di Pubblico Servizio prevedendo che saranno considerati alla stregua dei pubblici ufficiali tutti quei soggetti che esercitino funzioni a questi corrispondenti mentre, in tutti gli altri casi, l'assimilazione avverrà con la figura dell'incaricato di pubblico servizio.

- **Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c. p.)**

La fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite è stata inserita nel codice penale per effetto della Legge n. 190/2012 ("Legge Severino") recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", con la quale il Legislatore nazionale ha dato seguito agli impegni internazionali precedentemente assunti, ed è stata recentemente annoverata tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente (art. 25 del Decreto) dalla L. n. 3/2019.

La Legge n. 3/2019 non solo ha introdotto la fattispecie in commento nel catalogo dei reati presupposto ma ha anche novellato la medesima fattispecie apportandone significative modifiche, attraverso l'abrogazione dell'art. 346 c.p., i fatti qualificati originariamente come "millantato credito" vengono ad essere ricompresi sotto l'art. 346 bis c.p.

Con la recentissima L. 114/2024, pubblicata sulla G. U. l'11/08/2024, la norma riformata, rispetto al testo del 2019, prevede che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere effettivamente utilizzate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite).



Alilauro S.p.A. – Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Lauro.It S.p.A.

Inoltre, l'utilizzazione delle relazioni deve avvenire "intenzionalmente allo scopo" di porre in essere le condotte che integrano la fattispecie delittuosa. Il legislatore, con questa espressione, ha voluto restringere l'ambito di applicazione della fattispecie aggiungendo il

requisito del dolo intenzionale in rapporto all'utilizzazione delle relazioni con il pubblico funzionario.

L'utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, deve ora essere economica. Di conseguenza non sarà più punibile il mediatore che fa dare o promettere a sé o ad altri un'utilità non economica, come ad esempio un rapporto sessuale, o vantaggi sociali o di natura meramente politica.

Ancora, la mediazione c.d. gratuita viene limitata alla remunerazione del pubblico funzionario in relazione all'esercizio delle sue funzioni (e non più, anche dei suoi "poteri"). Rimane fuori dall'ambito applicativo della fattispecie, ed è oggetto di abolitio criminis, il fatto commesso in rapporto all'esercizio dei soli poteri e non anche delle funzioni.

Infine, la mediazione c.d. onerosa viene limitata a quella commessa "*per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio... a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito*".

Da ultimo, vengono estese al traffico di influenze illecite due cause di non punibilità: quella del ravvedimento postdelittuoso di cui all'art. 323 bis, co. 2 c.p. e quella della tempestiva e volontaria denuncia del fatto, di cui all'art. 323 ter c.p.

La condotta delittuosa, previsto dalla norma oggi vigente, potrebbe concretizzarsi, ad esempio, nell'ambito di rapporti intrattenuti da mediatori, agenti, procuratori, consulenti o collaboratori anche esterni che, a vario titolo, per l'espletamento della propria attività concludono, in nome e per conto della società, attività intenzionalmente finalizzate allo scopo di ottenere il rilascio di licenze, autorizzazioni, permessi o finanziamenti da parte di soggetti pubblici.

Si pensi ai casi in cui un soggetto, sfruttando (*rectius* "utilizzando") le proprie conoscenze e/o rapporti con funzionari pubblici, riesca illecitamente a intercedere per la società al fine di farle ottenere un vantaggio quale l'aggiudicazione di una gara o l'erogazione di un finanziamento come corrispettivo della propria mediazione (illecita).

- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**

Con D. L. n. 105/2023 al comma 1 dell'art. 24 sono stati aggiunti i delitti previsti dagli artt. 353 cp e 353 bis cp.

La norma prevista dall'art. 353 cp, rubricata "Turbata libertà degli incanti" così recita:



Alilauro S.p.A. – Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Lauro.It S.p.A.

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 516 a euro 2065.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte della metà”.

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della Pubblica Amministrazione al libero e ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. La parte della dottrina che

afferma la natura plurioffensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza.

Nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione “altri mezzi fraudolenti” porta a ritenere che si tratta di un reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara.

Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento.

Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neppure nella forma tentata, prima di tale momento.

Il dolo è generico e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti.

- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o con minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 a 1032 euro.

Vengono incriminate le medesime condotte previste dall'art. 353 con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando e quindi nel momento in cui l'amministrazione interviene relativamente alle modalità di scelta del contraente.



Alilauro S.p.A. – Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Lauro.It S.p.A.

Anche in questo caso si tratta di un reato di pericolo che si perfeziona indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato.

- **Corruzione tra privati (Art. 2635 c. c.)**

Il D.lgs. n. 38 del 15 Marzo 2017 (“Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”) in vigore dal 14 Aprile 2017 ha modificato il testo dell'art. 2635 c.c. in materia di “corruzione tra privati”, prevedendo:

- in primo luogo, l'ampliamento dell'ambito di relativa applicazione attraverso l'estensione del novero dei soggetti attivi, includendovi oltre coloro che effettivamente rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che di fatto svolgono l'esercizio di funzioni direttive differenti da quelle contemplate al primo comma;
- in secondo luogo, l'estensione del novero dei soggetti collettivi interessati dalla disposizione, non più limitato alle sole società, ma ampliato a qualsiasi ente privato;
- in terzo luogo, l'ampliamento delle modalità con le quali può essere realizzata la corruzione tra privati, sia attivamente che passivamente, con l'introduzione della possibilità di commettere il reato anche per interposta persona;
- in quarto luogo, è stato disposto l'ampliamento delle condotte punibili attraverso cui può pervenirsi all'accordo corruttivo, includendovi anche la sollecitazione alla dazione di denaro o altre utilità, da parte dell'*intraeus* nei confronti dell'*extraeus*;
- l'eliminazione, dal testo della norma, del riferimento alla necessità che la condotta realizzata dall'*intraeus* cagioni nocimento alla società, con il conseguente mutamento della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo e l'ampliamento, quindi, delle ipotesi in cui il reato de quo può essere contestato.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 - bis c. c.)**

Il presente articolo è stato introdotto dal D.lgs. 15.3.2017, n. 38, in vigore il 14.4.2017, con il quale è stata data attuazione alla delega prevista dall'art. 19, L. 12.8.2016, n. 170 (“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015”), così recependo la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato che danneggia l'economia ed altera la concorrenza.

La norma punisce la condotta di: “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace,



Alilauro S.p.A. – Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Lauro.It S.p.A.

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo (istigazione alla corruzione passiva). La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (istigazione alla corruzione attiva)".

Dal lato attivo, è punito chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto *intraeus* al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Dal lato passivo, è prevista la punibilità dell'*intraeus* che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata.

Le pene previste per entrambe le fattispecie (istigazione attiva e passiva) sono quelle contemplate per la corruzione privata, ma ridotte di un terzo.

Quanto alla rilevanza del reato in esame rispetto al Decreto, il D.lgs. n. 38/2017 ha modificato l'art. 25-ter allargando il catalogo dei reati presupposto al delitto di istigazione alla corruzione limitatamente però al solo caso della istigazione alla corruzione passiva di cui al comma 1 dell'art. 2635 bis, per il quale viene comminata la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote e l'applicazione di sanzioni interdittive rispetto ai casi di reiterazione del reato.

- **Pene accessorie (Articolo 2635 ter c. c.)**

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 377 bis c. p.)**

Rispetto alla realizzazione della fattispecie in esame, l'art. 25 decies del Decreto sancisce la responsabilità dell'ente nel caso in cui dalla relativa commissione sia conseguito un interesse o vantaggio in capo all'ente stesso.



Alilauro S.p.A. – Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Lauro.It S.p.A.

L'articolo 377 bis c.p. punisce “chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere”.

L'ente in relazione alla commissione del reato de quo rischia l'irrogazione di una sanzione pecuniaria fino a cinquecento (500) quote.

- **Peculato (Artt. 314, comma 1 e 316 c. p.)**

Con il D.lgs. n. 75/2020 (di attuazione della direttiva (UE) n. 2017/1371 relativa “alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” – direttiva PIF) è stato novellato l'art. 25 del Decreto, prevedendo al comma primo l'estensione del novero dei reati contro la PA che possono determinare la responsabilità amministrativa dell'ente, includendovi i delitti di peculato nell'ipotesi in cui dalle condotte delittuose derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione. I delitti di peculato di cui agli artt. 314 e 316 c.p. sono preposti alla tutela del buon andamento ed imparzialità della PA (art. 97 Cost.) ed

assicurano che l'azione amministrativa vada scevra da ogni forma di abuso appropriativo da parte del soggetto titolare della qualifica pubblicistica, indipendentemente dalle conseguenze che una simile appropriazione possa avere sull'efficienza amministrativa.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i nuovi delitti potrebbero assumere rilevanza nell'ambito del Decreto rispetto alle ipotesi del concorso nel reato (cd. proprio) del pubblico funzionario, ovvero sia quando l'esponente aziendale (*extraneus*) per favorire la sua azienda istighi o aiuti concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di utilità che non gli spettino pur senza alcuna dazione o promessa di utilità (in tal caso, infatti, si rientrerebbe nei fatti corruttivi in precedenza esaminati).

1.2 PROCESSI SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali di ALILAURO ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25, 25-ter e 25-decies del Decreto. Qui di seguito sono elencati i processi sensibili:

- 1) gestione dei rapporti di “profilo istituzionale” con autorità pubbliche e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (funzionari pubblici nell'ambito delle gare d'appalto) per l'ottenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e altri provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali;



Alilauro S.p.A. – Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Lauro.It S.p.A.

- 2) gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Autorità Portuale, INAIL, INPS, Ispettorato del Lavoro) per gli adempimenti in materia finanziaria, fiscale, previdenziale, contributiva di dichiarazioni fiscali e previdenziali e pagamento dei relativi oneri;
- 3) gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche/integrazioni) nonché le tematiche ambientali;
- 4) gestione dei rapporti con autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto);
- 5) gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- 6) gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- 7) gestione delle liberalità di carattere benefico e culturale nonché delle sponsorizzazioni e degli omaggi.

Sono altresì state individuate altre Attività Sensibili relative ai processi strumentali, c.d. "di provvista", ossia quei processi che possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la creazione delle utilità di scambio ai fini della commissione del reato corruttivo. Di seguito sono indicate le fattispecie di attività sensibili relative ai processi di provvista individuate nell'ambito d'attività di ALILAURO S.p.A.:

- 1) gestione del ciclo passivo (selezione e gestione dei fornitori);
- 2) gestione e affidamento di incarichi professionali;
- 3) politiche di selezione, assunzione, gestione e formazione del personale;
- 4) gestione delle risorse finanziarie.

1.3 I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

- **Protocolli Generici**

In linea con quanto sopra riportato, la Società ha adottato ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti Protocolli Generici, soggetti a periodico aggiornamento:

- Sistema di deleghe e procure con relativi limiti di spesa;



Alilauro S.p.A. – Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Lauro.It S.p.A.

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Organigramma aziendale;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare;
- Formazione del Personale;
- Controllo svolto dal Collegio Sindacale;
- Controllo svolto dalla Società di Revisione
- Procedura Whistleblowing.

- **Protocolli Specifici**

I Protocolli Specifici di ALILAURO S.p.A. si basano sui seguenti principi generali di controllo:

1. Separazione dei compiti: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
2. Esistenza di procedure formalizzate: devono esistere disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
3. Esistenza di un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate: nell'ambito delle disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate, i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere definiti e conosciuti all'interno della società.
4. Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici: ogni operazione relativa all'area a rischio deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Di seguito, i Protocolli specifici per la riduzione e mitigazione del rischio di commissione di realizzazione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione ai sensi del Decreto.



Alilauro S.p.A. – Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Lauro.It S.p.A.

- Protocollo anticorruzione e comportamentale nei confronti della PA: sul presupposto che la Società si pone in una posizione di assoluta intransigenza nei confronti di qualsiasi forma di abuso d'ufficio e corruzione, anche nei confronti di personale di imprese private, il protocollo ha quale obiettivo principale la definizione di regole di condotta che indichino i comportamenti che i Destinatari devono e non devono tenere nei confronti di soggetti terzi, affinché siano prevenuti comportamenti idonei a realizzare reati di cui al Decreto (ad es. regole su omaggi, regalie, erogazioni di denaro, sponsorizzazioni e, in generale, gestione rapporti con la PA).
- Clausole Contrattuali 231: la procedura ha l'obiettivo di disciplinare le attività di redazione dei contratti con le terze parti, allo scopo di evitare che, nella prestazione dei servizi contrattualizzati, possano essere commessi reati.
- Protocollo gestione delle sponsorizzazioni, liberalità e no profit: obiettivo della procedura è la definizione di regole di condotta che indichino i comportamenti cui i Destinatari devono attenersi nell'ambito del processo di gestione delle liberalità (intendendosi con esse le donazioni, le sponsorizzazioni e gli omaggi) affinché siano prevenuti comportamenti idonei a realizzare i Reati di cui al Decreto.
- Procedura di selezione, assunzione e gestione del personale (Procedura HR): obiettivo della procedura è la definizione di regole di condotta che indichino i comportamenti cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività,

nonché dei processi ad esse connessi, di selezione, assunzione e gestione delle risorse umane affinché siano prevenuti comportamenti idonei a realizzare i Reati di cui al Decreto;

- Procedura rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza (gestione trasferte e note spese): obiettivo della procedura è la definizione di regole di condotta che indichino i comportamenti che i Destinatari devono e non devono tenere nell'attività di gestione dei rimborsi spese a dipendenti e spese di rappresentanza, affinché siano prevenuti comportamenti idonei a realizzare i Reati di cui al Decreto;
- Posizione di assoluta intransigenza nei confronti di qualsiasi forma di abuso d'ufficio e corruzione, la procedura definisce ruoli, responsabilità, modalità operative, controlli e principi comportamentali cui i Destinatari devono attenersi nell'ambito del processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ambito della partecipazione a gare di appalto e forniture affinché siano prevenuti comportamenti idonei a realizzare Reati di cui al Decreto;
- Procedura acquisti e gestione dei fornitori: sul presupposto che la Società si pone in una posizione di assoluta intransigenza nei confronti di qualsiasi forma di abuso d'ufficio e corruzione, la procedura ha lo scopo di pianificare ed illustrare le modalità operative adottate per assicurare che la gestione degli acquisti e degli appalti sia effettuata secondo le disposizioni legislative in materia, i principi di buona amministrazione. La procedura altresì disciplina i criteri e le modalità operative per la selezione e la qualifica dei Fornitori che possono essere utilizzati dalle Società e che



Alilauro S.p.A. – Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Lauro.It S.p.A.

possano avere impatto sulla qualità dei prodotti e dei servizi offerti, sulle prestazioni ambientali e di sicurezza, nonché sulla prevenzione degli incidenti rilevanti.

- Procedura gestione consulenze ed incarichi professionali: obiettivo della procedura è la definizione di regole di condotta che indichino i comportamenti cui i Destinatari devono attenersi nella gestione del processo di approvvigionamento affinché siano prevenuti comportamenti idonei a realizzare i Reati di cui al Decreto.
- Procedura per la gestione dei flussi finanziari (Regolamento tracciabilità flussi finanziari): la procedura ha lo scopo di definire le regole per la gestione e l'autorizzazione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita dalla Società.

1.4 CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La funzione aziendale nella cui competenza ricade la gestione dell'Attività Sensibile dà apposita evidenza documentale di ogni attività a rischio, secondo quanto previsto dalla specifica procedura operativa applicabile.

Inoltre, a seconda dell'attività, la funzione aziendale dovrà effettuare i controlli definiti nella procedura e, in caso di anomalia, inviare all'Organismo di Vigilanza le opportune

segnalazioni e i flussi informativi richiesti. In ogni caso, la funzione aziendale nella cui competenza ricade la gestione dell'Attività Sensibile, invierà periodicamente all'Organismo di Vigilanza i seguenti flussi informativi:

- le decisioni prese in qualsiasi ambito all'interno della struttura organizzativa che non abbiano seguito il normale iter autorizzativo previsto dalle procedure interne;
- la gestione delle operazioni aventi ad oggetto denaro, beni o utilità che possano in generale essere utilizzate come utilità di scambio o provenire da reato o finalizzate alla creazione di "fondi neri";
- le richieste di assistenza, consulenza, fornitura, con corrispettivi superiori a determinate soglie;
- circostanze significative (quali, ad esempio, procedimenti ispettivi o richieste di chiarimenti) da cui siano scaturiti/e rilievi/richieste da parte delle Autorità, indicando specificamente tutte le informazioni rilevanti (quali, a titolo esemplificativo, Autorità richiedente, i documenti richiesti e/o consegnati, una sintesi delle informazioni verbali richieste dall'Autorità e/o fornite alla medesima, criticità evidenziate, sanzioni irrogate o altri atti emanati, ecc.);
- omaggi, liberalità e sponsorizzazioni di importo superiore a 5.000,00 (cinquemila/00);



Alilauro S.p.A. – Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Lauro.It S.p.A.

- omaggi e liberalità di cui siano stati destinatari soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, così come anche previsto dalla Procedura Biglietti Omaggio.